

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura mediante procedura aperta di
DISPOSITIVI MEDICI PER ORTODONZIA E SISTEMI PER ORTODONZIA
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria

N° gara: 5476273

periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

LOTTI n. 4

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura a carattere continuativo, di “Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per Ortodonzia” occorrenti alle sottoelencate strutture delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria secondo le caratteristiche tecniche indicate, per ciascun Lotto, nel Capitolato tecnico (Sezione A) unito al Disciplinare di gara:

Sedi presso cui saranno effettuate prestazioni di Ortodonzia			
Città	Indirizzo	Struttura	Servizio
CARCARE	Via del Collegio n. 18	ASL 2 Savonese	Ambulatorio Ortodonzia - Medicina di base e specialistica
VADO LIGURE	Via alla Costa n.1	ASL 2 Savonese	Ambulatorio Ortodonzia - Medicina di base e specialistica
CHIAVARI	Via G.B. Ghio n. 9	ASL 4 Chiavarese	S.S.D. GEST.STAT.SPEC.AMB
CICAGNA	Polo Sanitario, Via Planmercato n. 16	ASL 4 Chiavarese	S.S.D. GEST.STAT.SPEC.AMB
LA SPEZIA	Via Vittorio Veneto n. 197	A.S.L. 5 - Ospedale S. Andrea	S.C. Odontoiatria
LA SPEZIA	Via XXI Maggio	A.S.L. 5 - Ambulatori	S.C. Odontoiatria
SARZANA	Via Paol n. 1	A.S.L. 5 - Ambulatori casa della salute	S.C. Odontoiatria
GENOVA	Largo Rosanna Benzi n. 20	IRCCS AOU San Martino - IST	U.O. Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale
GENOVA	Via Mura delle Cappuccine n. 14	E.O. Ospedali Galliera	S.C. Odontostomatologia
GENOVA	Largo G. Gaslini n. 5	Istituto G. Gaslini	UOC Odontoiatria

I quantitativi presunti dei lotti di cui alla “Sezione A - allegato A1)” sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Alla data di scadenza del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione, a richiesta delle Aziende della Regione Liguria ed alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 giorni necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

Art. 2 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella "Sezione A - Capitolato tecnico" e nel presente Capitolato speciale.

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta di consegna che potrà essere trasmessa anche a mezzo e-mail o telefax salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di quarantotto ore. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate nei giorni feriali (sabato escluso) presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura e nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino richiedente e/o altro incaricato delle Aziende emittenti l'ordine.

Le Aziende sanitarie non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture pur sempre delle Aziende della Regione Liguria.

È facoltà delle Aziende sanitarie acquirenti inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna Azienda Sanitaria.

Al momento della consegna, la struttura ricevente dovrà provvedere alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche richieste possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra, l'accertamento dei requisiti tecnici contrattualmente fissati (compreso il marchio CE), la verifica dovrà essere effettuata entro il termine di cui all'art. 1512 del c.c..

L'accettazione da parte dell'Azienda sanitaria della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna. Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto:

- delle prescrizioni del presente Capitolato, di quello generale e del contratto;
- delle norme sulla produzione e sul commercio nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili.

All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino richiedente apposito documento, in almeno tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti.

Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna.

Solo il personale dipendente delle Aziende, in servizio presso il Magazzino richiedente e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto.

Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro quarantotto ore dal momento della contestazione.

Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, le Aziende sanitarie non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.

La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di Capitolato può essere contestata dalle Aziende sanitarie anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino richiedente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario.

L'aver obbligato le Aziende sanitarie a respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempimento contrattuale.

Le consegne dovranno essere effettuate in confezioni primarie contenenti ciascuna un solo tipo di prodotto appartenente allo stesso lotto di produzione.

Le caratteristiche di confezionamento sono tassative e non potranno essere modificate in corso di fornitura.

Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, le Aziende sanitarie avranno il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare alle Aziende il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare alle Aziende stesse.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art. 1454, comma 2, del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' facoltà delle Amministrazioni contraenti concordare, ~~relativamente al lotto 4 "Impianti"~~ con gli Aggiudicatari l'esecuzione mediante "contratto estimatorio" secondo le modalità previste dalla "Sezione G – Conto deposito".

Per ~~il lotto 4 "Impianti"~~ la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 C.C.) ritenute maggiormente adeguate dalle singole Aziende sanitarie.

In caso di attivazione di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all'inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per i prodotti richiesti, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna Azienda Sanitaria.

La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 5 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

Il ripristino della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell'Amministrazione contraente (U.O. Farmaceutica Ospedaliera o, ove diversamente concordato, U.O. utilizzatrice). In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità previste dalla "Sezione G – Conto deposito".

Con cadenza fissata tra la Ditta e le singole Aziende e, comunque, almeno ogni 6 mesi viene effettuata di concerto tra il reparto clinico e la Ditta la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno.

Assistenza tecnica e servizio post-vendita. Garanzia obbligatoria

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'assistenza sia tecnica che scientifica entro 24 ore dalla richiesta, o comunque in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata.

Ai sensi dell'art. 6 della legge sulla sicurezza n° 123 del 03/08/2007, la Ditta aggiudicataria è tenuta nello svolgimento della propria attività derivante dal contratto di cui trattasi, a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento.

Riserva di utilizzo/Periodo di Prova

Le Aziende sanitarie utilizzatrici dei suddetti prodotti, si riservano di sottoporre il materiale oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti, stabilito in 6 (sei) mesi a partire dalla data della prima consegna presso le Aziende, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi (verrà presa in considerazione la data della prima consegna effettuata presso l'ultima Azienda).

La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.

Art. 4 – VALIDITA' E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

Le verifiche della validità residua dovranno avere cadenza almeno trimestrale e dovranno essere di volta in volta concordate con il personale del Servizio competente dell'Azienda interessata all'utilizzo dei beni di cui trattasi.

Il Fornitore sarà tenuto ad accettare la restituzione dei prodotti consegnati nei quattro mesi precedenti la scadenza degli stessi.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Art. 5 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

Il controllo qualitativo e quantitativo viene effettuato dal personale del Servizio competente delle Aziende sanitarie all'atto della consegna della merce.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La mancata contestazione della merce entro 30 giorni dell'avvenuta consegna equivale ad accettazione della stessa; questo non esonera l'Impresa dalla responsabilità di eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle aziende sanitarie utilizzatrici presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art. 6 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Centrale regionale di Acquisto, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far pervenire alla Centrale il Modello F 4 presentato in sede di gara, ricompilato con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici della convenzione.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i..

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 9 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse Aziende sanitarie contraenti.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R.